

Publicato il 13/01/2020

N. 00055/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00652/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 652 del 2019, proposto da Stefano Privitera, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria *ex lege* in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

nei confronti

Orazio Villari, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del Decreto dell'Assessorato Regionale Agricoltura n. 09/GAB del 29

gennaio 2019 di revoca del decreto n. 113/GAB del 12/11/2018;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2019 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L'Assessorato Regionale Agricoltura ha provveduto al rinnovo delle Commissioni provinciali di esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio ex artt. 28 e 29, L.R. n. 33/1997. In un primo tempo, con decreto n. 56 del 30 luglio 2018, per quanto concerne la Commissione Provinciale di Catania, ed in particolare la figura di "*esperto in cinologia*", aveva nominato come componente titolare il sig. Villari Orazio. Il candidato Privitera Stefano (nominato come membro supplente), ritenendosi pretermesso, aveva allora predisposto (assieme ad altri candidati) un ricorso giurisdizionale; prima che tale atto venisse depositato, l'amministrazione ha adottato in autotutela il decreto n. 113 del 9 novembre 2018, con il quale ha revocato la nomina del Sig. Villari quale componente titolare, ritenendo che questi non fosse in possesso di titoli specifici attinenti la materia della cinologia, e per l'effetto ha nominato il sig. Privitera componente effettivo della Commissione di Catania, ritenendo che quest'ultimo fosse in possesso di titoli *potiori*.

Dopo la presentazione di un analogo ricorso da parte del candidato Villari (avverso la nomina del sig. Privitera), tuttavia, l'amministrazione ha nuovamente rivisto la composizione della Commissione, nominando con decreto n. 9 del 29 gennaio 2019 nuovamente il sig. Villari quale titolare, in sostituzione del sig. Privitera (che è stato nuovamente indicato come supplente). Tale ultimo provvedimento di composizione della Commissione prende le mosse da una nota del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale mediante la quale è stata fatta una valutazione comparativa dei *curricula* dei due candidati, e ne è stata affermata la piena equivalenza. A fonte di ciò, il decreto 9/2019 ha disposto la nomina del candidato Villari, facendo leva sul potere di scelta *intuitu personae* spettante all'amministrazione.

Il sig. Privitera ha, allora, proposto il ricorso in epigrafe, col quale impugna il decreto n. 9/2019 e ne chiede l'annullamento per:

- 1.- violazione del diritto alla partecipazione ed all'interlocuzione nell'ambito del procedimento di revisione della composizione della Commissione, atteso che nella stessa data del 29.01.2019 l'amministrazione avrebbe sia comunicato l'avvio del procedimento (concedendo al ricorrente il termine di dieci giorni per produrre memorie), sia adottato il nuovo decreto di composizione;
- 2.- violazione della L.R. 22/1995, poiché il candidato Villari ha già svolto almeno tre mandati consecutivi, nel 2007, 2011 e 2015, e quindi non avrebbe potuto ulteriormente ricoprire lo stesso incarico, pena la violazione di legge;
- 3.- eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione ed irragionevolezza: l'amministrazione avrebbe immotivatamente disatteso

la propria precedente valutazione circa la mancanza di specifici titoli in capo al controinteressato Villari, avrebbe dichiarato l'equivalenza dei titoli dei due candidati, e ne avrebbe poi prescelto uno su base meramente fiduciaria.

Si è costituito in giudizio l'Assessorato Regionale Agricoltura, che ha replicato alle censure osservando che: a) il ricorrente non ha presentato nessuna memoria infraprocedimentale, ed il decreto impugnato – pur datato 29 gennaio – è stato pubblicato solo in data 15 marzo; b) il limite legale dei tre mandati consecutivi si riferisce agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione, e non è applicabile alla nomina di componente della Commissione esami abilitazione all'esercizio venatorio; c) la nomina di componente di Commissione di esami ha natura eminentemente fiduciaria, il che comporta una scelta nell'ambito di una categoria di soggetti in possesso di titoli specifici senza la necessità di alcun giudizio comparativo con altri soggetti.

Non risulta, invece, costituito il controinteressato Villari Orazio.

Con ordinanza n. 288/2019, la Sezione ha accolto la domanda cautelare proposta dal ricorrente, con la seguente motivazione: *“Ritenuto che, ad un primo sommario esame, siano suscettibili di favorevole considerazione le censure relative alla violazione delle regole di partecipazione procedimentale in relazione all'esercizio del potere di autotutela;*

Ritenuto che le esigenze cautelari rappresentate possano trovare adeguata tutela mediante la sollecita definizione del merito;”.

Il ricorrente ha, poi, replicato con memoria alle difese dell'Assessorato,

ed alla pubblica udienza del 5 Dicembre 2019 la causa è stata posta in decisione.

Il ricorso è fondato per quanto denunciato nei motivi 1 e 3, e va pertanto accolto.

Più in dettaglio, per quanto concerne la denunciata violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento amministrativo riconosciute per legge agli amministrati, deve rilevarsi che alla data del 29 gennaio 2019 il provvedimento (oggetto dell'odierna impugnazione) era stato già adottato e sottoscritto dall'Assessore, benchè nella stessa data fosse stato dato avviso al destinatario circa la possibilità di produrre memorie nel termine di dieci giorni. La violazione dell'art. 10, lett. b), della L. 241/90 risulta evidente, essendo stata solo apparentemente concessa al ricorrente la possibilità di presentare memorie o osservazioni rispetto ad una scelta amministrativa che era stata, invece, già compiuta. D'altronde, la denunciata violazione di legge non può ritenersi sanata – come deduce l'amministrazione resistente – dal fatto che la pubblicazione del decreto sulla GURS sia avvenuta il 15 marzo, ben dopo il decorso dei dieci giorni assegnati alla parte per esprimere le proprie osservazioni; va ricordato, sul punto, che la pubblicazione del provvedimento amministrativo è un adempimento finalizzato solo a rendere conoscibile ed efficace l'atto, ma non rappresenta il completamento dell'iter di formazione del provvedimento. In proposito, appare utile richiamare la seguente decisione del Consiglio di Stato (sez. IV, 2849/2012): *“Anche dopo la novella di cui all'art. 21 bis l. 7 agosto 1990 n. 241 deve continuare a distinguersi tra la fase della esistenza e legittimità del provvedimento (che dipende dalla sussistenza degli*

elementi essenziali soggettivi ed oggettivi e dei relativi requisiti di validità) e la fase integrativa dell'efficacia (pubblicazioni, notificazioni, comunicazioni; controlli ove previsti, ecc.) che non attiene né alla perfezione dell'atto, e neppure alla sua validità, ma che incide esclusivamente sull'efficacia del provvedimento nonché, sul piano processuale, sul decorso dei termini per l'impugnativa”.

Anche il terzo motivo di ricorso risulta fondato. Invero, nella *lex specialis* della procedura selettiva in esame non si rinviene alcuno spazio per l'esercizio di scelte fiduciarie basate sull'*intuitus personae*, dato che il decreto di indizione della selezione (all'allegato B) elenca i criteri di valutazione dei candidati, e prescrive addirittura una regola sussidiaria (l'essere dipendente regionale) da applicare nell'ipotesi di parità di condizioni: la natura para-concorsuale della procedura risulta, dunque, evidente già dagli atti adottati dalla stessa PA.

In fattispecie per certi versi analoga a quella in esame è stato affermato in giurisprudenza che *“Il conferimento di incarichi di collaborazione esterna da parte delle P.A. (ivi inclusi gli enti locali e le Aziende sanitarie) deve avvenire previo esperimento di procedure para-selettive e non già in base alla sola valutazione di idoneità del prescelto (quindi non si tratta di incarichi che possono essere conferiti intuitu personae).”* (Tar Lecce 4605/2007).

In definitiva, il ricorso va accolto; con il favore delle spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso,

come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l'amministrazione regionale resistente al rimborso delle spese processuali, liquidate in euro 3.305,00, oltre contributo unificato, IVA, CPA e spese generali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Francesco Bruno, Consigliere, Estensore

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Francesco Bruno

IL PRESIDENTE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO